SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

84º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 11
* BATTAFARANO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 4, 11
GUERRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 3, 5
* MANZI *(Misto)* 11

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

IN 1802

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Battafarano ed altri senatori.

BATTAFARANO, LORETO, PAPPALARDO. – Al *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel 1997 è intervenuta la legge n. 196 che ha esteso all'agricoltura la disciplina degli accordi di gradualità come strumento per favorire l'emersione delle imprese sommerse ed ha fissato anche criteri e modalità di adesione;

che le imprese, circa 20.000 in Puglia, il 50 per cento di quelle che assumono e quindi non solo quelle sommerse, che avevano già aderito in base alla disciplina contrattuale, hanno avuto la possibilità di adeguare la propria posizione attraverso la sottoscrizione di un atto di adesione stipulato con le parti sindacali a livello aziendale;

che questo atto di adesione è la condizione essenziale perchè le imprese possano usufruire di ogni beneficio, compreso quello di pagare la contribuzione calcolata sul salario di riallineamento e non più su quello medio convenzionale;

che sono stati anche fissati i termini entro cui poter sottoscrivere questo atto, inizialmente per il 19 luglio 1998, successivamente prorogati al 31 dicembre 1999;

che il numero spropositato di adesioni agli accordi, la mancanza di disponibilità vera delle imprese ad utilizzare il riallineamento per regolarizzare la posizione contrattuale e contributiva, l'idea imperante che la Puglia debba rappresentare una grande zona franca rischiano di vanificare l'efficacia dello strumento a cui evidentemente si sta affidando un compito taumaturgico nei confronti di tutti i mali che affliggono le imprese, per il quale non è stato certamente pensato;

che gli accordi di riallineamento nascono dall'esigenza ravvisata dalle parti di concordare bilateralmente i percorsi di rientro, attraverso un determinante coinvolgimento dei lavoratori;

che non è possibile governare un processo di questo tipo quando la platea di imprese coinvolte è così vasta da interessare circa il 70 per cento di quelle che assumono manodopera;

che si tratta di una platea costituita prevalentemente da piccole imprese che assumono un numero limitato di lavoratori; basti pensare che in Puglia le imprese che impiegano più di 1.350 giornate (l'equivalente di 5 lavoratori a tempo pieno) sono appena 1.508 su un totale di 42.264;

che appare poco convincente dare la possibilità ad imprese, se è lecito definirle tali, che assumono uno o due lavoratori l'anno per complessive 30-40 giornate, di aderire all'accordo di riallineamento,

si chiede di sapere:

che valutazione si dia del quadro sopra richiamato;

quali misure si intenda adottare per evitare che gli accordi di riallineamento da strumento per la legalità siano snaturati a generatori di illegalità.

(3-03295)

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nell'interrogazione, il senatore Battafarano ed altri senatori si riferiscono ad alcune modalità di applicazione dei contratti di riallineamento con specifico riferimento al settore agricolo nella regione Puglia che, secondo gli interroganti, presterebbero il fianco a profili di criticità e censura persino sul piano della stessa legalità.

Si evidenzia, sul piano generale, che i contratti di riallineamento sono stati previsti, così come precisato nella normativa di riferimento, per salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale nelle quali il lavoro non dichiarato rappresenta un fenomeno particolarmente grave e si colloca nel contesto di un'economia sottosviluppata.

L'istituto in questione è solo uno degli strumenti attivati dal Governo, negli ultimi tempi, per contrastare l'economia sommersa nella consapevolezza della estrema gravità del fenomeno soprattutto nelle regioni meridionali: è uno strumento che, senza avere pretese taumaturgiche, può concorrere ad affrontare la vastità e complessità del problema per il quale, e di ciò il Governo è ben consapevole, occorrono altri ed ulteriori interventi. Tali interventi si sostanziano, nella generale e graduale riduzione del costo del lavoro, nell'istituzione di comitati regionali e provinciali con il compito di analizzare l'incidenza del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni e di intese istituzionali, di assistenza alle imprese, oltre che in misure repressive intese a favorire l'accesso al lavoro dichiarato attraverso azioni di vigilanza e controllo.

L'azione di contrasto al lavoro sommerso costituisce senza dubbio un'assoluta priorità nell'azione di Governo. Ciò in considerazione delle gravi conseguenze che il lavoro irregolare comporta sui diritti dei lavoratori, sulla normativa previdenziale e fiscale e sotto il profilo della sicurezza nonché per quanto attiene alla stessa parità concorrenziale tra le imprese.

È evidente, quindi, che la diffusione dell'istituto non può che rivestire, nel suo corretto utilizzo, un significato positivo ed anzi si ricorda come il Governo abbia recentemente, dopo un difficile negoziato con l'Unione europea, ottenuto l'autorizzazione ad incrementare la convenienza dell'emersione attraverso l'introduzione di agevolazioni contributive. Du-

rante la discussione della legge finanziaria, tutto questo lavoro – prima vaticinato anche dalla Confindustria – oggi viene dichiarato quasi nullo da questa stessa organizzazione e si propone un'idea completamente diversa e socialmente non utile della diminuzione del carico fiscale.

In tale generale quadro le perplessità manifestate dai senatori interroganti attengono, quindi, ad un uso distorto dei contratti in questione, che li trasformano da strumento di regolarizzazione a fattore di mera convenienza economica ovvero a strumento di ingresso sul mercato.

Al riguardo, occorre tenere presente che il legislatore ha inteso demandare all'autonomia delle parti contraenti, ovviamente nel rispetto della normativa in materia, la realizzazione del contratto di riallineamento: pertanto, il primo soggetto interessato al controllo dovrebbe essere l'organizzazione sindacale. L'accertamento, da parte dei competenti uffici del Ministero, di eventuali irregolarità può avvenire solo in un momento successivo, poiché le direzioni provinciali del lavoro, presso le quali sono depositati i contratti, non sono autorizzate ad entrare nel merito degli stessi per ciò che concerne validità ed efficacia.

Voglio comunque rassicurare il senatore Battafarano che, con riferimento alla situazione rappresentata nell'atto ispettivo, da parte del Ministero si è provveduto ad informare i competenti uffici per effettuare, in tempi brevi, i necessari accertamenti sui cui risultati il Governo si dichiara sin da ora disponibile a riferire, appena noti gli esiti.

BATTAFARANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, prendo atto della risposta molto dettagliata del Governo.

La nostra interrogazione voleva mettere in rilievo un'interpretazione distorta dei contratti di riallineamento. È importante l'impegno assunto dal Sottosegretario di informarci sui successivi accertamenti degli uffici competenti decentrati. È utile anche la sottolineatura che evidentemente i contratti di riallineamento sono solo uno degli strumenti. Ce ne sono altri che proprio in questo periodo il Governo sta mettendo in essere allo scopo di contribuire a combattere il lavoro nero e quindi favorire la sua graduale emersione e riduzione.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Manzi ed altri senatori.

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Commissione tecnico-scientifica sull'individuazione delle mansioni usuranti prevista dall'articolo 59, comma 11, della legge n. 449 del 1997, ha ultimato i suoi lavori il 4 ottobre 2000;

che la relazione finale e i relativi allegati sono stati consegnati alla Commissione lavoro del Senato,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sulle conclusioni della Commissione tecnico-scientifica.

(3-04083)

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, premetto che la mia risposta non sarà breve, poiché il tema è assai impegnativo ed è stato motivo di ampia riflessione nel corso degli anni.

Infatti, nel 1992, con la legge n. 421 viene affrontato il tema del lavoro usurante. La legge ha rinviato ad un successivo decreto la definizione dei criteri e delle modalità con cui inserire il lavoro usurante in un nuovo ordinamento previdenziale.

La fase politica era quella del grande dibattito sulla riforma del sistema previdenziale che si concluse con l'approvazione della cosiddetta riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335) che ha previsto, tra l'altro, l'equiparazione dei trattamenti tra pubblico e privato, l'eliminazione delle pensioni *baby,* l'abbattimento delle pensioni di anzianità, l'innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di un nuovo sistema di calcolo – detto contributivo – per calcolare la misura dei trattamenti.

Con tale sistema, la misura della pensione viene stabilita sul totale dei contributi versati nel periodo lavorativo ripartiti in arco di tempo calcolato sulla differenza tra l'età all'atto del pensionamento e la lunghezza media della vita. Al metodo contributivo vengono assoggettati, per i periodi dal gennaio 1996 in poi, tutti i lavoratori che all'entrata in vigore della riforma avevano un'anzianità contributiva di servizio utile inferiore ai 18 anni. Tutti gli altri restano nel sistema retributivo, vale a dire con la pensione calcolata in base all'ultima retribuzione. Va anche detto che dal 1º gennaio 2001 i lavoratori già assoggettati in parte al sistema contributivo potranno scegliere di aderirvi per la totalità degli anni di lavoro già svolti.

È in questo quadro di riforma socio-economica che viene posto il tema del lavoro usurante. Il principio ispiratore è stato quello di assecondare la nascita di un nuovo sistema previdenziale nel quale le regole siano più uniformi e le prestazioni previdenziali siano più direttamente collegate alle contribuzioni versate. Di fatto, c'è una revisione delle prestazioni previdenziali, adottata nell'ottica di un necessario riequilibrio nei bilanci previdenziali, tra contribuzioni raccolte e prestazioni erogate, divenuto necessario per corrispondere all'allungamento medio della vita e al relativo aumento dei costi del sistema previdenziale.

Per sopperire a questa nuova situazione si è resa necessaria inoltre l'istituzione di un sistema pensionistico integrativo che, purtroppo, a distanza di cinque anni dalla riforma del 1995 ancora non riesce ad affermarsi con chiarezza.

L'armonizzazione dei trattamenti tocca anche i numerosi regimi particolari presenti nel panorama pensionistico del nostro Paese, introducendo effetti perequativi e di omogeneizzazione in molti trattamenti particolari.

La stessa legislazione riconosce però il diritto ad un trattamento differenziato per il lavoro usurante.

Ed appunto l'11 agosto del 1993 viene emanato uno specifico provvedimento, il decreto legislativo n. 374, con il quale sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Come si vede, in questa definizione c'è già la scelta di adottare un criterio selettivo per individuare il lavoro particolarmente usurante. In quasi tutte le attività lavorative è infatti presente un fattore ordinario, diciamo così, di usura; la scelta fatta è quella di garantire la platea di quei lavoratori più esposti degli altri. Vedremo più avanti come in questa logica verrà introdotta un'ulteriore garanzia per la soglia ancor più elevata dei lavori maggiormente usuranti.

Nel decreto del 1993, sono definite le attività particolarmente usuranti, che vengono incluse in una specifica tabella, stabilendo anche il principio che in futuro potrà essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali. Nello stesso decreto viene stabilito l'abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di 2 mesi per ogni anno svolto nell'attività particolarmente usurante, fino ad un massimo di 5 anni. In sostanza, dopo 30 anni di lavoro particolarmente usurante, si ha diritto ad un abbassamento di 5 anni del limite di età, che passerebbe quindi da 65 a 60 per gli uomini e da 60 a 55 per le donne.

Nel 1995, con la legge n. 335, si approva la riforma Dini e si torna sull'argomento per riconfermare il principio del diritto al riconoscimento del lavoro usurante. La nuova legge, in sostanza, nel ridefinire la procedura per individuarlo, rafforza il ruolo delle parti sociali. Vi si prevede, infatti, che l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti avvenga non sentite le parti sociali, come affermava la norma precedente, ma su loro proposta congiunta.

La legge n. 335 individua, inoltre, mansioni nelle quali è maggiore la gravità dell'usura, per le quali il limite di anzianità contributiva è ridotto fino ad un massimo di 2 anni, e stabilisce che coloro che sono nel sistema contributivo potranno optare tra una riduzione del periodo lavorativo o una supervalutazione della contribuzione maturata. Infine, la suddetta legge prevede che a partire dal 1996 vengano stanziati 250 miliardi all'anno per finanziare l'istituto previdenziale dei lavori maggiormente usuranti.

Da quel momento, la parola passa alle parti sociali e ad un Comitato tecnico-scientifico insediato presso il Ministero del lavoro. Il Comitato studia a fondo la questione e raggiunge un primo risultato con l'emanazione del decreto ministeriale del 19 maggio 1999, con il quale sono definiti i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti e delle relative aliquote contributive. Infatti, questi riconoscimenti comportano maggiori oneri e quindi è necessario accantonare un'adeguata contribuzione. Si

apre il problema politico non solo di quanto pagare, ma anche di chi dovrà farlo.

Il decreto del maggio 1999 individua otto criteri: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile, la prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età, l'elevata frequenza degli infortuni con particolare riferimento alle fasce di età superiore ai 50 anni, l'età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico, l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Nell'ambito di tali criteri, vengono definiti i lavori e le mansioni maggiormente usuranti, che nello stesso decreto sono così individuati: «lavori in galleria, cava o miniera» (mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità); «lavori nelle cave» (mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale); «lavori nelle gallerie» (mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità); «lavori in cassoni ad aria compressa»; «lavori svolti dai palombari»; «lavori ad alte temperature» (mansioni che espongono ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale); «lavorazione del vetro cavo» (mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio); «lavori espletati in spazi stretti» con carattere di prevalenza e continuità, in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale (mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture); «lavori di asportazione dell'amianto» (mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità).

A queste mansioni è riconosciuto – con un intervento dello Stato, che contribuisce fino al 20 per cento agli oneri che ne deriveranno – un abbattimento fino a un massimo di 2 anni del limite di anzianità contributiva. Questo abbattimento è cumulabile con l'abbassamento del limite di età, previsto fino ad un massimo di 5 anni, per i lavori particolarmente usuranti.

Questa è la storia nota, che ho ricordato per completezza di esposizione.

Si può dire che con il decreto del 19 maggio 1999 si attua la prima parte della legislazione sul lavoro usurante, almeno per quanto riguarda quello maggiormente usurante. A questo punto, però, restava da definire l'aspetto socialmente e politicamente più impegnativo di tutta la materia: l'individuazione dei lavoratori ai quali riconoscere la protezione sociale di un trattamento previdenziale compensativo della natura usurante del lavoro da essi svolto. Il quadro normativo di riferimento prevede la necessità di riconoscerli contrattualmente – quindi con un accordo tra le parti – e l'obbligo di calcolare gli oneri previdenziali di questi riconoscimenti da porre a carico delle parti sociali.

Il compito di formulare una proposta è stato affidato ad un Comitato tecnico-scientifico insediato presso il Ministero del lavoro, presieduto dal professor Michele Lepore, dell'Università La Sapienza di Roma. La legge prevedeva cinque mesi di lavoro, ma lo stesso Comitato si è trovato nella necessità di chiedere e ottenere per tre volte la proroga di questo termine. Nello scorso mese di luglio, io stesso ho deciso di fissare per il 4 ottobre la data ultimativa per la conclusione dei lavori.

In tale data il Comitato ha ultimato i suoi lavori riconfermando l'opportunità di individuare non tanto un elenco di categorie o di mestieri, quanto un metodo che consentisse di stabilire il più oggettivamente possibile quando e in che misura un lavoro può ritenersi particolarmente usurante. Una scelta da condividere, non fosse altro che per evitare una competizione impropria tra lavori e mestieri, che si era già prefigurata con tutta evidenza durante l'intero periodo di studio del Comitato. Si può dire, infatti, che ogni settimana si aggiungevano richieste di singole categorie intese ad ottenere l'inclusione nel novero delle attività usuranti.

Entrando nel merito delle scelte fatte dal Comitato, esse possono così riassumersi.

In primo luogo, sono stati riconfermati gli otto criteri già individuati nel decreto del 19 maggio 1999. Si tratta, infatti, di fattori di usura indiscutibili che sono stati accettati all'unanimità, come pure per il resto del lavoro, da tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico. Questo aspetto dell'approvazione all'unanimità è tutt'altro che secondario e testimonia della serietà e competenza con la quale è stato condotto il lavoro.

In secondo luogo, gli otto fattori sono a questo punto messi in relazione reciproca fra loro con dei coefficienti, che potremmo definire di importanza; coefficienti che consentono di rispondere – tanto per fare un esempio – a domande circa il peso dell'esposizione ad agenti chimici rispetto all'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile.

In terzo luogo, si è definito un criterio per valutare quanto ciascun fattore è presente nella attività lavorativa presa in esame. Il metodo di valutazione prescelto è detto del differenziale semantico. Si tratta di un metodo molto usato nelle ricerche sociali, che analizza la presenza di un fattore, di un evento, di una realtà, rilevandone la frequenza per categorie descrivibili con termini qualitativamente semplici del tipo: sempre-mai; raramente-spesso; oppure tutto-niente; poco-tanto. È chiaro che il metodo è più complesso, ma la mia è un'estrema semplificazione, tanto per capirsi.

Questa griglia di fattori e la scelta di un metodo per valutarli possono essere assimilati ad una bilancia con la quale è possibile pesare il lavoro di tutti. È chiaro che anche il metodo di pesatura dovrà essere oggettivamente rigoroso se si vuole raggiungere un risultato di equità sociale. Un'estensione impropria del riconoscimento del lavoro usurante, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, farebbe venire meno il fine ultimo per il quale è stato previsto questo istituto previdenziale.

Con la conclusione dei lavori del Comitato tecnico-scientifico, può considerarsi terminata la fase di studio e può avere inizio finalmente la

fase di attuazione del riconoscimento previdenziale. Questa fase apre una serie di problemi politici ed amministrativi che vanno risolti con chiarezza e trasparenza: il primo è quello, come si è già detto, di un'applicazione rigorosa e socialmente equa; il secondo è quello relativo alla ripartizione dei maggiori oneri contributivi.

Le stime elaborate dal Comitato prevedono un aggravio di costi per ogni soggetto interessato al riconoscimento degli oneri contributivi di ciascun anno durante il quale viene svolta l'attività riconosciuta particolarmente usurante, pari: al 4,9 per cento per i lavoratori dipendenti; al 3 per cento per i coltivatori; al 3,7 per cento per gli artigiani; al 3,5 per cento per i commercianti.

Queste cifre sono riportate a titolo puramente esemplificativo, per introdurre un'altra valutazione, politicamente più significativa, secondo la quale l'onere contributivo diventerebbe dello 0,4 per cento se fosse posto a carico dell'intera platea del mondo del lavoro.

Una simile scelta ha un fondamento etico e un contenuto di forte solidarismo, che la iscrive di diritto nell'elenco delle scelte possibili; contiene, però, un rischio consistente nel fatto che, contribuendo tutti i lavoratori e tutte le imprese e tutte nella stessa misura, verrebbe sicuramente meno l'elemento frenante rappresentato dall'accollo di una contribuzione maggiorata per ottenere il riconoscimento di un beneficio previdenziale. È questo un pericolo che può iscriversi anch'esso di diritto nell'elenco di quelli da evitare.

Altro elemento politico rilevante è la retroattività della computabilità dell'attività lavorativa svolta in mansioni usuranti, ai fini del riconoscimento previdenziale. Il processo legislativo avviatosi nel 1992 dovrebbe concludersi con l'emanazione del decreto che farà entrare in vigore «la bilancia» per pesare il lavoro particolarmente usurante. Con tale atto dovrebbe essere compiutamente definita la distinzione di merito e di metodo nella classificazione delle varie realtà lavorative che risultano articolate, secondo quella che era stata la volontà del legislatore, in lavori particolarmente usuranti e maggiormente usuranti.

Da questa classificazione discende anche una priorità, relativa alla necessità di rendere immediatamente agibili le condizioni per consentire ai lavoratori che svolgono mansioni maggiormente usuranti la possibilità di avvalersi delle maggiorazioni previste per l'anzianità contributiva maturata e il correlato abbassamento del limite di età. Abbiamo chiesto agli istituti di previdenza competenti di individuare l'ampiezza della platea dei lavoratori interessati a tali riconoscimenti per verificare l'entità degli oneri prevedibili e impegnare le risorse finanziarie conseguentemente necessarie.

Il decreto del maggio 1999 ha infatti individuato sia i lavori sia le mansioni maggiormente usuranti e quindi la platea degli aventi diritto è giuridicamente definita e concettualmente circoscritta. Altrettanto definito è il contributo da parte dello Stato, che può giungere fino al 20 per cento degli oneri contributivi, e il tetto massimo di spesa fissato in 250 miliardi annui.

Una valutazione quantitativa della platea dei lavoratori destinatari del peculiare trattamento previdenziale è l'ultimo fattore – ma anche quello da cui non si può prescindere – da stimare per corrispondere alle giuste aspettative di quanti svolgono attività della cui onerosità nessuno può dubitare. Si deve tener conto che fino ad ora per nessuno di questi lavoratori si è proceduto al versamento delle maggiorazioni contributive previste per compensare la riduzione degli anni utili ad acquisire il diritto alla pensione. Inoltre, definire l'efficacia di tali riconoscimenti significa stabilirne altresì la decorrenza. Anche per questo aspetto è necessario risolvere alcune contraddizioni.

Non vi è dubbio infatti che riconoscere con una norma giuridica la qualità maggiormente usurante di un lavoro e di una mansione rafforza l'aspettativa di un lavoratore che sta svolgendo quella mansione e quel lavoro da molti anni affinché essa gli sia riconosciuta a partire da quando ha iniziato a svolgerli. Il fatto però che non vi sia stato adeguato accantonamento contributivo maggiorato e l'impossibilità di corrispondervi ora per allora (basti pensare a quanti datori di lavoro, siano essi stati persone fisiche o giuridiche, non sono più esigibili) crea una difficoltà praticamente insormontabile. Altra cosa è circoscrivere la retroattività agli ultimi sette anni. Gli oneri previdenziali diventano più agevolmente sostenibili; le compensazioni previdenziali sono circoscritte alle maggiorazioni maturate nell'arco di un settennio e sono comunque sufficienti a consentire il diritto alla pensione di anzianità a quei lavoratori ultra-cinquantenni verso i quali è doverosa una risposta che non può più essere rinviata.

Senatore Manzi, non tutto ciò che è giusto si può fare. Questo vale per tanti temi, compreso il dibattito politico in corso.

Per realizzare questo obiettivo le risorse pubbliche stanziate potrebbero anche essere utilizzate superando il limite del 20 per cento. Lo stanziamento dei 250 miliardi al momento disponibili a partire dal bilancio dell'anno in corso può ritenersi sufficiente per una manovra di primo impatto con la normativa sul lavoro maggiormente usurante, le cui condizioni di agibilità giuridica – ripeto – sono definite dal maggio 1999.

È chiaro però che per dare continuità nel tempo all'intera platea dei potenziali aventi diritto, ai benefici previsti, si rende necessario lo stanziamento di una cifra non inferiore ai 250 miliardi annui a partire dal 2001, impegnandola concretamente di anno in anno per finanziare il concorso dello Stato al riconoscimento per il lavoro maggiormente usurante dei relativi accantonamenti contributivi.

Deve essere risolta, infine, la questione di procedere con immediatezza alla raccolta contributiva da porre a carico – nella misura che risulterà condivisibile – delle parti sociali, per costituire la riserva finanziaria che darà copertura ai trattamenti previdenziali previsti per i lavori particolarmente usuranti.

In conclusione, la ferma intenzione del Governo è quella di dare attuazione all'intero dispositivo normativo sul lavoro usurante, valutando anche la possibilità di inserire una norma specifica nella legge finanziaria

per il lavoro maggiormente usurante, nei termini cui ho accennato poc'anzi.

Fin dai prossimi giorni, come ho già avuto modo di dire pubblicamente, il lavoro del Comitato sarà sottoposto rapidissimamente al parere delle parti sociali ai massimi livelli, cioè le segreterie confederali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Saranno sentiti, infine, gli enti assicurativi e previdenziali competenti.

MANZI. Ringrazio il Sottosegretario per la sua brillante esposizione, nella quale ha chiarito molto bene quale sia il problema.

Tuttavia, vorrei raccomandare al Governo di essere più efficiente e più rapido nell'applicare le normative esistenti. Infatti, il Comitato tecnico-scientifico ha terminato i suoi lavori il 4 ottobre 1999, eppure si stanno ancora compiendo studi e ricerche. Pertanto, credo sia opportuno sollecitare al massimo l'applicazione di queste prime norme, utilizzando intanto i 250 miliardi già disponibili, altrimenti ci si limita a studiare il problema e non si comincia mai a fare qualcosa di concreto.

BATTAFARANO. Signor Presidente, vorrei segnalare che, insieme al collega Gruosso, ho presentato un'interrogazione – il cui primo firmatario è il senatore Pelella – di contenuto identico a quella testé trattata.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, senatore Battafarano.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti